

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 18 Settembre 2012

INFORMATIVA N. 4 - 2012: RECENTI MODIFICHE FISCALI

Cerchiamo di riassumere brevemente le misure di principale interesse introdotte dalle recenti conversioni degli ultimi Decreti Legge emanati dal Governo.

NUOVA MISURA DETRAZIONE INTERVENTI EDILIZI ED ENERGETICI

Per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 e riguardanti gli interventi di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO la detrazione IRPEF passa dal 36% **al 50%** e spetta per una **spesa massima complessiva di euro 96.000** (anziché di euro 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di euro 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di euro 48.000.

Ricordiamo che la stessa è riconosciuta:

- per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per i “consueti” interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per contro la detrazione del 55% è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2013 (in precedenza fino al 31.12.2012).

Riassumiamo le date di sostenimento delle spese e le relative nuove misure delle detrazioni nello schema seguente:

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di euro 48.000	55% Il limite di spesa varia a seconda del tipo di intervento
dal 26.6.2012 al 30.6.2013	50% con il limite di euro 96.000	
dall'1.7.2013	36% con il limite di euro 48.000	36% con il limite di euro 48.000

REGIME IVA LOCAZIONI FABBRICATI

Per le locazioni di fabbricati abitativi, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa **l'opzione per l'imponibilità IVA**:

- A) **da parte delle imprese costruttrici o che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero edilizio (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica);**
- B) **per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.**

Non è più prevista l'imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, le imprese costruttrici (o che hanno compiuto interventi di recupero edilizio) possono optare per l'imponibilità IVA, evitando così l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati per la realizzazione o ristrutturazione degli immobili.

Alle locazioni degli immobili in esame si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%.

Per le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni **trova applicazione**, in generale, **l'esenzione IVA**, salva l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto. In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di privati nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l'imponibilità IVA.

Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto.

REGIME IVA CESSIONI FABBRICATI

Per le cessioni di fabbricati abitativi è confermato, in linea generale, il regime di esenzione IVA, salva **l'imponibilità ora prevista per le cessioni effettuate dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero edilizio (vedi sopra):**

- A) entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o intervento (come già disposto in precedenza);
- B) oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o intervento, **a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione per l'imponibilità.**

L'imponibilità IVA non è pertanto più limitata né al quinquennio, né alle cessioni successive, solo se aventi ad oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Anche per le cessioni di fabbricati strumentali è confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, salva l'imponibilità ora prevista per quelle:

- A) effettuate dall'impresa costruttrice o che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero edilizio (vedi sopra) entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o intervento (come già disposto in precedenza);
- B) per le quali il cedente esercita nell'atto l'opzione per l'imponibilità.

L'opzione per l'imponibilità è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Sono esenti (salvo opzione per l'imponibilità) anche le cessioni, precedentemente imponibili, effettuate nei confronti di acquirenti:

- A) soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25%;
- B) non soggetti passivi IVA ("privati").

È stata inoltre "aggiornata" la lett. a-bis) dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 prevedendo l'applicazione del reverse charge alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell'atto l'opzione per l'imponibilità.

CREDITO DI IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

È riconosciuto **a favore delle imprese un credito d'imposta nella misura del 35% del costo aziendale, con un limite massimo di euro 200.000 annui**, sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:

a) un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;

b) una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.); e che sia impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;

- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida.

Gli eventuali redditi derivanti dall'utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto a qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato;
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta di maturazione ed in quello relativo ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato;
- va utilizzato esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale (euro 250.000);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Per poter fruire del credito d'imposta in esame è necessario presentare un'apposita istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione.

Le spese sostenute devono risultare da una certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale (se presente).

Per le imprese non soggette a revisione contabile e prive del Collegio Sindacale la certificazione deve essere rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa.

Le spese sostenute per la predisposizione di tale certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d'imposta in esame nel limite di euro 5.000.

La possibilità di utilizzare il credito d'imposta decade se:

- il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione dell'agevolazione;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie imprese);
- l'impresa beneficiaria delocalizza in uno Stato extra UE riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
- sono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a euro 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

È stato modificato l'art. 101, comma 5, TUIR, in base al quale **LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI IN OGNI CASO SE IL DEBITORE È ASSOGGETTATO A PROCEDURE CONCORSUALI O SE LE STESSE RISULTANO DA "ELEMENTI CERTI E PRECISI"**.

Gli “elementi certi e precisi” sussistono se:

a) il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento dello stesso.

Il credito è di modesta entità per:

- le imprese “di più rilevante dimensione” (volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro) quando lo stesso non supera **euro 5.000**.
- le altre imprese quando lo stesso non supera **euro 2.500**;

b) il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

SRL “A CAPITALE RIDOTTO”

In base all'art. 2463-bis C.C. i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una “Società a responsabilità limitata semplificata”.

È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad euro 1 e superiore a euro 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.

Va evidenziato che in tal caso:

- la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale;
- l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico;
- gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci;
- la denominazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di Srl “ordinaria”.

PARTITE IVA “FITTIZIE”

La cosiddetta “Riforma del lavoro” ha introdotto dei limiti al fine di contrastare il fenomeno delle partite IVA “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.pro. e/o del lavoro subordinato.

Ora è stato modificato l'art. 69-bis, disponendo che le condizioni ivi previste devono perdurare per 2 anni consecutivi. Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente:

“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, **qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:**

- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi.**
- che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal**

- collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

La presunzione non scatta qualora il soggetto:

- 1) Sia iscritto ad un Ordine Professionale
- 2) Dichiari un REDDITO ANNUO da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali artigiani commercianti. Per il 2012 tale reddito minimo è pari ad euro 18.663.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI INTENTO

La presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscano le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

A decorrere dal 2012, l'obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, prescinde dal relativo ammontare (pari o superiore a euro 3.000 ovvero inferiore).

Dovrà essere chiarito, con riguardo a tali operazioni, se dovranno essere comunicate le “singole” fatture ovvero l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente o fornitore;

Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, rimane l'obbligo di invio della comunicazione solo se di ammontare pari o superiore a euro 3.600 (al lordo dell'IVA).

COMUNICAZIONI BLACK LIST

L'obbligo di comunicare telematicamente le operazioni effettuate da imprese e lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001, è limitato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a euro 500.

PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI

È stata modificata la disposizione per la quale l'Agente della riscossione, può pignorare stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché quelle dovute a causa del licenziamento in misura pari:

- a 1/10 per importi fino a euro 2.500 (in precedenza euro 2.000);
- a 1/7 per importi da euro 2.501 (in precedenza euro 2.001) a euro 5.000.

Se i predetti importi sono superiori a euro 5.000, il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5 ai sensi dell'art. 545, comma 4, C.p.c.

DEDUZIONE SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LE IMPRESE

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate ad incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Ora è stata soppressa la necessità di ragguagliare la base di calcolo del limite in esame alla durata del possesso del bene.

PROROGA DI FERRAGOSTO A REGIME

Gli adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo 1.8 - 20.8 di ogni anno possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING

La durata del contratto di leasing non può più comportare l'indeducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei relativi canoni.

È infatti ora previsto che la deduzione degli stessi va effettuata in un periodo non inferiore a quello previsto dai citati artt. 54 e 102 connesso con il periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, a prescindere dalla durata del contratto.

Le predette disposizioni si applicano ai **contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012.**

Ai contratti già in corso a tale data restano quindi applicabili le regole previgenti.

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE

È stato previsto che l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sussiste per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (anziché 100), anche se non tutte affittate o locate.

Tale modalità di registrazione rappresenta una facoltà (non un obbligo) per tutti gli altri soggetti interessati, che, possono registrare i contratti e versare le relative imposte, sanzioni e interessi, direttamente o tramite soggetti incaricati.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

È ridotto da euro 10.000 ad euro 5.000 il limite, riferito al credito IVA annuale o trimestrale, al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. "orizzontale" nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Scatta inoltre l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a euro 5.000. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

È confermato che l'accesso, da parte dei verificatori, nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa o lavoro autonomo è esteso anche ai locali degli enti non commerciali, compresi quelli che usufruiscono delle agevolazioni ex D.Lgs. n. 460/97.

Ciò amplia le possibilità di controllo, considerato che il luogo di esercizio dell'attività istituzionale è assimilabile al domicilio privato.

SOPPRESSIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

È soppresso l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) previsto a carico dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari.

Si evidenzia che tale abrogazione fa venir meno l'obbligo di:

- redazione e aggiornamento del DPS entro il 31.3 di ogni anno;
- menzionare l'adozione del DPS nella Relazione sulla gestione/Nota Integrativa al bilancio d'esercizio;

Mantiene invece inalterati i restanti obblighi in materia di Privacy previsti al fine di garantire la tutela dei dati trattati.

È soppresso anche l'obbligo di redazione/aggiornamento dell'autocertificazione sostitutiva del DPS, per i soggetti che trattano soltanto alcuni specifici dati sensibili.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSA EMISSIONE

È riconosciuto uno specifico contributo ai soggetti che:

- **acquistano, dal 2013 al 2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni;**
- **consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.**

Sono considerati "a basse emissioni complessive" i veicoli a:

- trazione elettrica;
- trazione ibrida;
- GPL, metano e biometano;
- biocombustibile;
- idrogeno;

che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina